

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015

Decisione di rito definitiva del giudizio - Motivazione anche sul merito - Onere e interesse all'impugnazione sul punto - Insussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015